

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 5 dicembre 2011**

Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo. (11A16799)

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di addestramento certificazione e tenuta della guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) "Revisione degli standard di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica - E.C.D.I.S." adottata il 5 dicembre 2006;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;

Vista la regola I/12 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S.

Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, cosi' come emendata;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.136 "Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. E' istituito il corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica - (Electronic Chart Display and Information System - E.C.D.I.S.) - livello operativo, diretto a soddisfare i requisiti di competenza degli ufficiali di coperta destinati a prestare servizio su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica e informativo

- E.C.D.I.S.

Art. 2

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica ha una durata non inferiore alla 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui non meno di 22 ore per allievo dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi in possesso del certificato adeguato di cui alla Regola II/1 della Convenzione IMO STCW 78/95, in numero non superiore a 12, anche provenienti da Stati esteri.

3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 3

Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo, un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato D del presente decreto, i cui estremi saranno annotati, a cura delle Autorita' marittime di iscrizione dell'interessato, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136. Sull'attestato deve essere specificato il modello di apparato utilizzato durante il corso.

4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato svolgendo funzioni operative su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica ECDIS per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso.

Art. 4

Addestramento specifico e familiarizzazione
con il sistema E.C.D.I.S. di bordo

1. Dopo il conseguimento del corso di cui al presente decreto l'ufficiale, prima dell'assunzione della tenuta della guardia a bordo, effettua un addestramento specifico sull'utilizzo del sistema di cartografia elettronica - ECDIS in dotazione alla nave. L'addestramento e' effettuato:

a) sulla nave, sotto la supervisione di personale gia' formato all'uso del tipo di apparato presente a bordo dalla ditta costruttrice dello stesso;

b) presso i centri di formazione autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli installati a bordo. In tal caso, il marittimo riceve le istruzioni sulle modalita' di funzionamento dell'apparato di bordo secondo le procedure del manuale di sicurezza della nave (familiarizzazione ISM).

2. Il corso di addestramento specifico deve essere impostato sulle funzionalita' e l'effettivo uso del sistema presente a bordo e deve avere una durata di almeno 16 ore.

3. Al marittimo e' rilasciata una dichiarazione dell'avvenuto addestramento, vistata a bordo dal Comandante della nave e a terra dal direttore del centro di formazione, che riporta il tipo ed il modello dell'apparato utilizzato.

4. L'addestramento specifico non e' richiesto nel caso in cui il corso di formazione sia stato eseguito sullo stesso tipo di apparato ECDIS presente a bordo. In tal caso e' richiesta la sola familiarizzazione di cui al secondo capoverso del comma 1. b).

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Comandante generale: Brusco

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica

(Electronic Chart Display and Information System - ECDIS).

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore.

2. Laboratorio dotato delle seguenti apparecchiature:

a) simulatore E.C.D.I.S conforme ai requisiti definiti dalla risoluzione MSC.232(82), adottata in data 5 dicembre 2006 dal Maritime Safety Committee, e pienamente rispondente agli standards richiesti dalla Sezione A-I/12 del Codice STCW per l'utilizzo di simulatori nei corsi di formazione. In particolare il simulatore deve permettere:

- La simulazione realistica di navi in movimento in diverse condizioni meteorologiche con la possibilita' per ogni allievo di modificare la rotta e la velocita' della nave propria agendo sui telegrafi di macchina e sul timone virtuale.

- All'allievo di simulare e gestire il timone, il giropilota, l'assetto delle macchine, lo scandaglio, la girobussola, il GPS, il sistema AIS, il solcometro doppler.

- Alle navi proprie ed ai bersagli di essere visibili dalle altre postazioni, se nello stesso scenario.

- La visualizzazione sull'ECDIS dei messaggi AIS da parte delle navi proprie e dei bersagli ed ogni Allievo deve poter trasmettere e ricevere tali messaggi.

- L'utilizzo di radar ARPA configurabili su ogni postazione e corrispondenti a reali modelli esistenti.

- L'acquisizione dei bersagli col radar ARPA ed il loro automatico trasferimento alla cartografia ECDIS.

- La visualizzazione contemporanea del radar e della cartografia ECDIS su due monitor distinti.

- La sovrapposizione dell'immagine grezza del radar sulla cartografia elettronica con la possibilita' di gestire l'estensione, l'intensita' ed il colore di tale rappresentazione.

- L'acquisizione dei bersagli direttamente dall'ECDIS utilizzando l'immagine grezza del radar sovrapposta alla cartografia.

- La visualizzazione dei dati AIS anche sul radar ARPA con la corretta simbologia.

- La visualizzazione esterna per le manovre di ricerca e soccorso e l'avvistamento in mare dei naufraghi e boe risponditori radar.

- L'inserimento automatico delle rotte di Ricerca e Soccorso con la visualizzazione anche sull'immagine radar.

- La simulazione di avarie ai sensori esterni (GPS, Solcometro, Girobussola, Radar ecc.) che influenzano la navigazione con l'ECDIS.

- Inserimento della cartografia vettoriale di base e della cartografia ufficiale ENC con i relativi sistemi e procedure.

- L'utilizzo della cartografia RASTER a scopo didattico.

- La memorizzazione degli esercizi e la riproduzione per il briefing.

- L'archiviazione della navigazione svolta per ogni postazione di nave propria.

b) postazione istruttore dotata di consolle per il controllo della simulazione, di plotter e/o di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione.

c) un indicatore ECDIS per ogni allievo con schermo non inferiore a 16"

d) tavoli da carteggio nella misura di uno ogni tre allievi, corredato di carte pubblicazioni nautiche e del materiale occorrente per il carteggio

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore (parte D del model course 1.27);

b) manuale operativo dal/degli E.C.D.I.S.;

c) testi di riferimento IMO aggiornati.

4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

Allegato C

Composizione del corpo istruttori e Direttore del corso

1. Il corpo istruttori e' composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a. Comandante/1° Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT con almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale; ovvero laureato in discipline nautiche con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

b. Laureato in ingegneria/informatica docente di radio elettronica/informatica con almeno cinque anni di insegnamento in tale materia;

c. Perito elettronico esperto in apparecchiature ECDIS e simulatori con comprovata esperienza; ovvero docente di un centro certificato dall'Amministrazione, con almeno tre anni di insegnamento nei corsi radar (Osservatore normale - Radar/Arpa, Radar/Arpa BTW).

2. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, tutti i soggetti sopra elencati, per essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso devono frequentare un corso di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonche' sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione d'esame dovranno altresì ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonche' sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW.

4. Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza nell'ambito della formazione, possiede adeguate competenze e conoscenze anche nello specifico settore di applicazione del corso.

5. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sulla base delle predette indicazioni, valuta la consistenza e l'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso, nonche' del Direttore del corso, perche' ne restino salvaguardate le finalità e completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

11.02.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

10:31:56

Stampa

Chiudi